



Messaggio municipale No. 24/2025

Messaggio Municipale No. 24/2025 concernente l'adozione di un nuovo Regolamento sui beni amministrativi e gli impianti pubblicitari
--

Gentile Signora Presidentessa,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

Con il presente messaggio municipale, l'Esecutivo conferma la propria volontà di proseguire nel percorso di revisione e aggiornamento dei Regolamenti comunali, con l'obiettivo di garantirne la conformità al diritto superiore – cantonale e federale – e di adeguarli alle esigenze in continua evoluzione dell'amministrazione e dell'utenza. In tale prospettiva, la proposta di un nuovo Regolamento sui beni amministrativi e sugli impianti pubblicitari rappresenta un tassello del processo di modernizzazione del quadro normativo comunale.

I. Premessa

Il Regolamento comunale attualmente in vigore contiene alcune disposizioni relative alle tasse per i parcheggi e per l'utilizzo delle sale comunali, mentre altre norme sono inserite nel regolamento sull'occupazione dell'area pubblica. Tale impostazione ha, con il tempo, generato una certa frammentazione del quadro normativo.

Per garantire una maggiore coerenza e semplificazione, si propone che il nuovo Regolamento comunale – oggetto di un messaggio municipale distinto – si limiti a definire i principi generali in materia. Gli aspetti di dettaglio, comprese le tariffe, saranno invece disciplinati in un regolamento specifico dedicato ai beni amministrativi e agli impianti pubblicitari, che costituisce l'oggetto del presente messaggio municipale.

II. Il nuovo testo

Il nuovo Regolamento comunale sui beni amministrativi e sugli impianti pubblicitari si articola in 4 Titoli per un totale di 28 articoli e costituisce un aggiornamento complessivo volto ad assicurare maggiore coerenza, chiarezza e semplificazione del quadro normativo.

1. Titolo I – Disposizioni generali

Definisce l'ambito di applicazione del Regolamento e chiarisce la nozione di bene amministrativo, includendo strade, piazze, parchi, edifici e infrastrutture comunali (acquedotti, impianti energetici, canalizzazioni, autosili, cimiteri, ecc.). Viene inoltre confermata la competenza del Municipio nella gestione, regolamentazione e concessione dell'uso dei beni comunali.

2. Titolo II – Utilizzazione

È articolato in **tre capitoli** e rappresenta la parte più ampia del Regolamento.

- **Capitolo I** riguarda l'uso comune dei beni comunali, riconosciuto come libero, gratuito e uguale per tutti.
- **Capitolo II** disciplina l'uso speciale, distinto tra autorizzazioni (utilizzazioni limitate nel tempo o nella portata) e concessioni (utilizzazioni più intense o durature). Sono precisate le condizioni, la durata, la procedura di rilascio, la possibilità di trasferimento o revoca, nonché le responsabilità dei beneficiari e gli obblighi di ripristino.
- **Capitolo III** regola in modo dettagliato le tasse per l'uso speciale dei beni amministrativi, introducendo un tariffario completo e aggiornato. Questo tariffario integra e unifica le disposizioni precedentemente contenute nel Regolamento comunale e nel Regolamento sull'occupazione dell'area pubblica, eliminando la frammentazione normativa esistente. Le tariffe sono ora raccolte in un unico corpus organico e differenziate per tipologia di utilizzo (elementi costruttivi, condotte, insegne pubblicitarie, attività commerciali, posteggi, cantieri, eventi, ecc.) e, in talune fattispecie, per zone del territorio comunale (A, B, C). Sono inoltre previste norme sull'adeguamento periodico delle tariffe, sui criteri di calcolo, sulle esenzioni (per attività senza scopo di lucro o di pubblica utilità) e sulle modalità di pagamento e rimborso.

3. Titolo III – Impianti pubblicitari

Rinvia alla Legge sugli impianti pubblicitari (LImp) e al relativo regolamento d'esecuzione (RLImp), disciplinando la procedura di autorizzazione e le relative tasse. È previsto che ogni esposizione di

impianti pubblicitari sia soggetta ad autorizzazione e, in caso di occupazione di area pubblica, anche al pagamento delle relative tasse secondo il presente Regolamento.

4. Titolo IV – Disposizioni varie e finali

Contiene le norme transitorie, sanzionatorie e abrogative. Le autorizzazioni e concessioni esistenti saranno adeguate al nuovo diritto alla loro scadenza; le infrazioni sono punite con multe fino a CHF 10'000.-; è abrogato il precedente Regolamento sull'occupazione dell'area pubblica del 1991 insieme a ogni altra norma incompatibile.

III. Conclusione

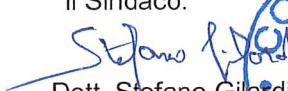
Nel suo insieme, il testo introduce una struttura unificata, moderna e trasparente, che sostituisce la precedente disciplina frammentata, integrando in un unico documento la regolamentazione e il sistema tariffario relativi all'utilizzo dei beni amministrativi e degli impianti pubblicitari comunali.

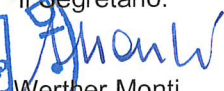
Sulla base delle considerazioni sopraesposte, vi invitiamo a voler risolvere:

1. È adottato il nuovo Regolamento sui beni amministrativi e sugli impianti pubblicitari.
2. Il Regolamento entrerà in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Dott. Stefano Gilardi

Il Segretario:  Werther Monti



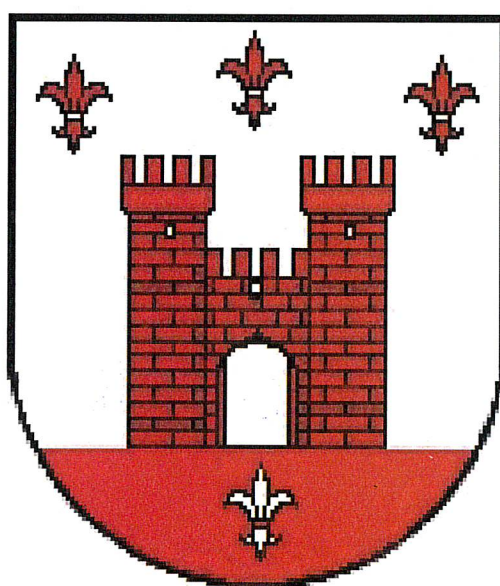
Allegati:

- Regolamento sull'occupazione dell'area pubblica in vigore
- Nuovo Regolamento sull'uso dei beni amministrativi e sugli impianti pubblicitari

Per preavviso

- Commissione della gestione
- Commissione delle petizioni

**Regolamento comunale sui beni
amministrativi e sugli impianti pubblicitari
del Comune di Muralto
del 15 dicembre 2025**



Regolamento comunale sui beni amministrativi e sugli impianti pubblicitari del Comune di Muralto

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune.

²Sono riservate le disposizioni di Regolamenti particolari.

Art. 2 Beni amministrativi

Fanno parte dei beni amministrativi ai sensi dell'art. 1 tutte le cose di uso comune come le strade, le piazze ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione dell'energia, le canalizzazioni, gli autosili, i campi sportivi, i cimiteri, etc.

²La costituzione e la soppressione dei beni amministrativi è decisa dal Consiglio Comunale.

Art. 3 Area privata

L'occupazione di area privata gravata da diritto di passo pubblico è di principio parificata a quella dell'area pubblica.

Art. 4 Amministrazione

¹L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio. Esso può emanare norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

²Il Municipio rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.

Titolo II Utilizzazione Capitoli I Uso comune

Art. 5 Uso comune

I beni d'uso comune soggiacciono all'utilizzazione collettiva, intesa di regola in modo libero, gratuito e uguale per tutti.

Capitolo II

Uso speciale

Art. 6 In generale

L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

Art. 7 Autorizzazione

¹È soggetta ad autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità dei beni amministrativi.

²Sono in particolare soggetti ad autorizzazione:

- a) il deposito temporaneo di materiali e di macchinari;
- b) la formazione di ponteggi e staccionate;
- c) la posa di brevi condotte d'acqua per il trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto;
- d) l'occupazione con cinte, cancelli e solette;
- e) l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade;
- f) la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie;
- g) la sosta di veicoli;
- h) l'esposizione di tavolini, bancarelle, veicoli e simili;
- i) il posteggio continuato dei veicoli;
- j) la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum;
- k) l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni.

Art. 8 Concessione

¹È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

²È tale in particolare:

- a) l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei;
- b) la posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti;
- c) l'utilizzazione esclusiva e durevole delle tavole per le affissioni pubblicitarie.

Art. 9 Condizioni

¹Le condizioni dell'uso speciale sono fissate nell'atto di autorizzazione o di concessione.

²Adottando la decisione, il Municipio deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

³L'utilizzazione deve di regola essere accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. L'uso speciale per attività di interesse pubblico ha in principio la priorità su qualsivoglia altro utilizzo.

⁴L'utilizzazione può essere subordinata a condizioni, segnatamente per prevenire danni ai beni amministrativi o di terzi.

⁶Il Municipio può inoltre concedere l'uso speciale per determinate attività commerciali a una persona o a una cerchia limitata di persone. In questo caso procederà per pubblico concorso.

Art. 10 Durata

¹Le autorizzazioni hanno una durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni.

²Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

Art. 11 Procedura

¹Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione.

²In tutti gli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

³Il Municipio può prelevare una tassa di decisione fino a CHF 150.00, a dipendenza della complessità della pratica e del tempo necessario per istruirla

⁴Il richiedente è pure tenuto al rimborso del costo di eventuali prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare oneri supplementari quali consulenze specialistiche, perizie, ecc.

Art. 12 Trasferimento

¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.

²Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha autorizzazione, negata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.

³Le autorizzazioni e concessioni connesse a un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 13 Revoca

¹Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Le autorizzazioni e le concessioni sono parimenti revocabili in ogni tempo e senza indennità qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

³La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'equa indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

⁴I costi di ripristino sono a carico del beneficiario.

⁵Sono riservate le diverse disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 14 Responsabilità

¹Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione; a tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

²Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

Art. 15 Ripristino

Al termine del periodo di autorizzazione o concessione, il sedime deve essere ripristinato allo stato originale a spese del beneficiario dell'autorizzazione o concessione, salvo diverso accordo con il Municipio.

Capitolo III

Tasse

Art. 16 Ammontare

¹Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse (iva esclusa) che il Municipio disciplina con un'apposita ordinanza:

- a) per elementi costruttivi sporgenti, quali gronde, pensiline, balconi, tende, e per strutture sotterranee, come solette, serbatoi, cisterne, pozzi e camerette, è prevista una tariffa annuale per le autorizzazioni compresa tra CHF 20.- e CHF 150.- al metro quadrato. Per le concessioni, invece, è applicabile un importo una tantum variabile tra CHF 200.- e CHF 500.- al metro quadrato;
- b) per l'installazione di condotte idriche, linee di trasporto dell'energia, sistemi di evacuazione delle acque di scarico, cavi di altra natura e la realizzazione di accessi stradali, è previsto un contributo una tantum fino a CHF 40.- al metro quadrato, oltre al rimborso delle spese di ripristino e di eventuali danni. Sono esclusi da tale obbligo gli enti la cui posa di infrastrutture è disciplinata da convenzioni speciali;
- c) per l'installazione di distributori automatici è prevista una tariffa annuale per apparecchio compresa tra CHF 50.- e CHF 200.-;
- d) per l'installazione di insegne pubblicitarie, cartelli e vetrine è prevista una tariffa annuale compresa tra CHF 50.- e CHF 200.- per metro quadrato di superficie espositiva, con importi differenziati in base alla seguente suddivisione del Comune in zone:
 - zona A: via della stazione, dal confine con Locarno sino al Palazzo PAX incluso; piazza della stazione fino al Ristorante Scaletta e alla facciata ovest del Centro commerciale stazione inclusi; viale Giuseppe Cattori; viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dall'imbocco della Via dei Muralti;
 - zona B: viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dall'imbocco della Via dei Muralti al confine con Minusio;
 - zona C: le altre aree del Comune.
- e) per l'esercizio di commerci durevoli è prevista una tariffa annuale compresa tra CHF 50.- e CHF 200.- per metro quadrato, determinata in base alla superficie occupata, alla tipologia di attività svolta e alla seguente suddivisione del Comune in zone:
 - zona A: via della stazione, dal confine con Locarno sino al Palazzo PAX incluso; piazza della stazione fino al Ristorante Scaletta e alla facciata ovest del Centro commerciale stazione inclusi; viale Giuseppe Cattori; viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dall'imbocco della Via dei Muralti;
 - zona B: viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dall'imbocco della Via dei Muralti al confine con Minusio;

- zona C: le altre aree del Comune.
- f) per l'esercizio di commerci occasionali è prevista una tariffa fino a CHF 20.- per metro quadrato al giorno, determinata in base alla superficie occupata e alla tipologia di attività svolta;
- g) posteggio di veicoli: nelle aree di sosta dotate di parchimetro, la tariffa varia da CHF 0.30 a CHF 2.00 per ogni mezz'ora, in funzione della localizzazione e delle esigenze del traffico. Il Municipio può introdurre differenziazioni in base all'ubicazione dei parcheggi, tariffe specifiche per la sosta notturna e fasce orarie gratuite;
- h) agevolazioni di parcheggio (zona blu):
 - da CHF 400.- fino a CHF 800.- per le autorizzazioni annuali;
 - da CHF 50.- fino a CHF 80.- per le autorizzazioni mensili.
- i) per i parcheggi riservati al servizio taxi la tariffa annuale varia da CHF 260.- a CHF 800.-, in base alla seguente suddivisione del Comune in zone:
 - zona A: via della stazione, dal confine con Locarno sino al Palazzo PAX incluso; piazza della stazione fino al Ristorante Scaletta e alla facciata ovest del Centro commerciale stazione inclusi; viale Giuseppe Cattori; viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dall'imbocco della Via dei Muralti;
 - zona B: viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dall'imbocco della Via dei Muralti al confine con Minusio;
 - zona C: le altre aree del Comune.
- j) per l'uso di aree pubbliche a scopo di cantiere, deposito di materiali e macchinari, posa di contenitori, installazione di ponteggi o staccionate, è prevista una tariffa mensile (o frazione di mese) compresa tra CHF 10.00 e CHF 30.00 per metro quadrato, con una tassa minima di CHF 70.00;
- k) per luna park, circhi, manifestazioni e eventi simili la tariffa giornaliera varia da CHF 50.- a CHF 500.-, determinata in base alla superficie occupata;
- l) per l'uso di locali amministrativi, aule, palestre e simili, la tariffa può arrivare fino a CHF 50.- per ogni ora di occupazione. Per l'utilizzo della sala dei congressi, è prevista una tariffa massima di CHF 700.- al giorno.

²Per usi particolari non previsti dal presente regolamento o nel caso di opere particolari e permanenti, sotterranee e non, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

³Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 17 Adeguamento delle tasse periodiche

¹L'atto di autorizzazione o concessione può prevedere che tasse periodiche siano adeguate a un indice, entro i limiti di legge.

²È sempre possibile revocare o rinnovare atti di autorizzazione o concessione di lunga durata, allo scopo di adeguare le tasse al rincaro o a nuovi criteri generali per le medesime, nei limiti della tutela della buona fede in rapporto agli impegni assunti.

Art. 18 Criteri di computo

¹Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

²Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

³Il Municipio può regolare tramite Ordinanza le particolarità delle tasse previste dal presente regolamento.

⁴Nel caso di occupazione non autorizzata, sanata con permesso successivo, la tassa viene percepita con effetto retroattivo fino ad un massimo di 5 anni. È riservata la procedura contravvenzionale.

Art. 19 Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

Art. 20 Esenzioni

¹Sono in principio esenti da tasse:

- a) le utilizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzioni di manifesti o volantini;
- b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.

²Il Municipio può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa l'uso speciale per lavori di pubblica utilità.

³Per l'esercizio di commerci durevoli o occasionali possono essere esentati dalla tassa enti, società o gruppi purché gli stessi non abbiano scopo di lucro.

Art. 21 Restituzione

¹Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

²La rinuncia non dà di regola diritto a rimborso.

Titolo III Impianti pubblicitari

Art. 22 Definizione

L'impianto pubblicitario è definito dalla Legge sugli impianti pubblicitari del 26 settembre 2007 (LImp) e dal Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLImp).

Art. 23 Procedura

¹Ogni esposizione di impianti pubblicitari è subordinato all'obbligo di autorizzazione e la procedura è retta dalla LImp e dal RLImp.

²Le autorizzazioni sottoposte alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione.

Art. 24 Tasse

¹Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo è compreso tra un minimo di CHF 50.- e un massimo di CHF 2'500.-.

²Il richiedente è pure tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali consulenze specialistiche, perizie, ecc.

³Le tasse, di cui al cpv. 1 e 2, sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

⁴Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente sulla base del presente regolamento e dell'ordinanza sull'utilizzazione dei beni amministrativi.

Titolo IV Disposizione varie e finali

Art. 25 Concessioni e autorizzazioni esistenti

¹Le concessioni e autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto, al momento della loro scadenza.

²Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, prendono fine con il decorso di 5 anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore prendono fine con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 26 Contravvenzioni

Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di multa fino ad un massimo di CHF 10'000.-.

Art. 27 Abrogazioni

Il Regolamento concernente l'occupazione di area pubblica del 10 giugno 1991 e ogni altra norma contraria al presente Regolamento sono abrogati.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato con risoluzione municipale no. 531 del 28 luglio 2025.

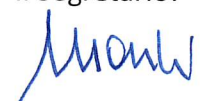
Approvato con risoluzione municipale no. 676 del 13 ottobre 2025.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Dott. Stefano Gilardi


Werther Monti

Approvato dal Consiglio comunale in data

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente

Il Segretario



Rusconi Adriana



Werther Monti



REGOLAMENTO

CONCERNENTE L'OCCUPAZIONE DI AREA PUBBLICA

Art. 1 Occupazione dell'area pubblica

Chi intende occupare area pubblica con botole, griglie, pensiline, tettoie, gradini, lastroni, insegne, cartelli, tende, o esporre banchi, mobili, tavoli, oppure depositare materiali da costruzione, ecc., deve chiedere l'autorizzazione del caso al Municipio, indicando lo scopo dell'istanza.

Alla domanda occorre allegare il piano di situazione relativo alla concessione richiesta.

La manomissione del campo stradale per la posa o la riparazione di tubazioni di acqua, gas, o di cavi, ecc. è pure sottoposta ai dispositivi di questo regolamento.

Il Municipio ha il diritto di esigere la rifusione delle spese per il ripristino del campo stradale.

Art. 2 Concessione municipale

Il Municipio tiene presenti le esigenze estetiche, del decoro e della viabilità in occasione del rilascio della concessione.

L'Autorità comunale determina la durata, l'estensione e tutte le modalità della concessione.

La superficie occupata verrà delimitata mediante demarcazioni adeguate.

Art. 3 Revoca della concessione

Il Municipio ha la facoltà di revocare la concessione per motivi che ne rendessero inopportuna la continuazione, mediante preavviso da stabilire all'atto del rilascio della concessione, a seconda della natura del permesso.

In caso di revoca, una parte proporzionale della tassa pagata può venire restituita al concessionario.

Art. 4 Rinuncia all'occupazione di area pubblica

Gli interessati possono rinunciare all'occupazione dell'area pubblica mediante avviso scritto al Municipio.

Art. 5 Zone

Per ciò che riguarda il prelevamento delle tasse, la giurisdizione comunale viene suddivisa nei settori sotto elencati, conformemente alla planimetria in scala 1:5000, depositata presso la Cancelleria municipale:

- zona A
 - Via della stazione: dal confine con Locarno fino al Palazzo Pax compreso;
 - Piazza della stazione fino al Ristorante Scaletta e alla facciata ovest del Centro commerciale stazione compresi;
 - Viale Giuseppe Cattori;
 - Viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dal confine con Locarno fino all'imbocco della Via dei Muralti;
- zona B
 - Viale Verbano e Lungolago Giuseppe Motta, dall'imbocco della Via dei Muralti al confine con Minusio;
- zona C
 - le altre aree del Comune

Art. 6 Tasse

Le concessioni sono sottoposte al pagamento delle tasse seguenti:

a) balconi sporgenti

- fr. 10.-- una volta tanto

b) botole, gradini, griglie, fanali, lastroni, ombrelli, ecc.

- fr. 20.-- all'anno, per oggetto

c) insegne e cartelli

- fino a 2 m di larghezza o di lunghezza:
 - zona A : fr. 30.-- all'anno, per oggetto
 - zona B : fr. 24.-- " " "
 - zona C : fr. 20.-- " " "
- oltre 2 m di larghezza o di lunghezza:
 - zona A : fr. 60.-- all'anno, per oggetto
 - zona B : fr. 48.-- " " "
 - zona C : fr. 40.-- " " "

Art. 6 Tasse: continuazione

d) tende e tettoie

- fino a 2 m di lunghezza: fr. 20.-- *)
- da 2.01 m fino a 4 m di lunghezza : fr. 30.-- *)
- da 4.01 m fino a 6 m di lunghezza : fr. 40.-- *)
- da 6.01 m fino a 8 m di lunghezza : fr. 50.-- *)
- da 8.01 m fino a 10 m di lunghezza : fr. 60.-- *)
- da 10.01 m fino a 12 m di lunghezza : fr. 70.-- *)
- da 12.01 m fino a 14 m di lunghezza : fr. 80.-- *)
- oltre 14.01 m di lunghezza : fr. 100.-- *)

*) all'anno, per oggetto

e) sedie, tavoli e banchi di vendita

- zona A : fr. 80.-- all'anno, il mq o frazione
- zona B : fr. 60.-- " " "
- zona C : fr. 20.-- " " "

f) carrelli, mobili e vetrine di esposizione, ecc.

- zona A : fr. 80.-- all'anno, il mq o frazione
- zona B : fr. 60.-- " " "
- zona C : fr. 20.-- " " "

g) bancarelle e banchi di vendita esposti occasionalmente

- fr. 50.-- il giorno, per oggetto.

h) vani sotterranei

- fr. 20.-- all'anno, il mq

i) posteggi riservati al servizio tassametrismi

- zona A : fr. 500.-- all'anno, per posteggio
- zona B : fr. 300.-- " " "
- zona C : fr. 200.-- " " "

l) distributori di carburante

- fr. 400.-- all'anno, per distributore

m) serbatoi

- fr. 100.-- all'anno, per serbatoio

n) occupazione temporanea di aree da parte di imprese

- fr. 10.-- al mese, il mq
- tassa minima: fr. 50.--

Art. 7 Indicizzazione delle tasse

Le tasse indicate nell'art. 6 sono fissate a 124.7 punti UFIAML - Ufficio federale delle industrie, delle arti, dei mestieri e del lavoro - al 31.12.1990.

Queste tasse vengono adeguate in franchi quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge o supera un aumento del 5 % al 31 dicembre.

Art. 8 Pagamento della tassa

La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica: scaduto questo termine infruttuosamente, decorre un interesse di mora al tasso corrente.

Art. 9 Sanzioni

Le infrazioni alle prescrizioni di questo regolamento sono passibili di multa fino a fr. 1'000.--.

Art. 10 Disposizioni finali

Questo regolamento annulla e sostituisce tutte le disposizioni comunali precedenti concernenti l'occupazione di area pubblica.

Esso entra in vigore il 1 gennaio 1992.



INTIMAZIONE

27 APR. 1992

IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

statuendo sull'istanza 18.6.1991 del Municipio di Muralto, postulante l'approvazione del regolamento concernente l'occupazione di area pubblica;

preso atto che:

- il regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 10.6.1991;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

ritenuto che il contenuto del regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

visto il preavviso favorevole della Sezione degli Enti locali;

richiamati gli articoli 186 e segg. LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato circa la delega di decisioni ai suoi dipartimenti e ad istanze subordinate dell'8 maggio 1979,

r i s o l v e :

1. E' approvato il regolamento concernente l'occupazione di area pubblica, di cui all'istanza 18.6.1991 del Municipio di Muralto.
2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'intimazione.
4. Intimazione e comunicazione:
 - al Municipio di Muralto,
 - alla Sezione degli Enti locali (2).

PER IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI
Il direttore:

dott. A. Pedrazzini

